



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/07/2005

=====

ADDI' 08/07/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

*****OMISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS

DELIBERAZIONE 609

Oggetto.

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, denominato Progetto per l'ampliamento del cimitero sito in Rieti - frazione di Piè di Moggio - in variante allo strumento urbanistico del Comune di Rieti.



Oggetto: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato Progetto per l'ampliamento del cimitero sito in Rieti - frazione di Piè Di Moggio - in variante allo strumento urbanistico del Comune di Rieti.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO



Che il Comune di Rieti intende realizzare l'ampliamento del cimitero sito nella frazione di Piè Di Moggio.

Che i tecnici incaricati dal Comune di Rieti, Geom. Antonio Simeoni e Geom. Alberto Tozzi hanno redatto il progetto preliminare e definitivo dell'intervento in parola.

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.2001 è stato approvato il progetto preliminare relativo all'ampliamento del cimitero della frazione di Piè di Moggio, ai sensi della legge 03.01.1978 n°1.

Che è necessario mutare la destinazione urbanistica delle aree attualmente ricadenti in "Zona Agricola" e trasformarla nell'ambito delle zone per attrezzature urbane a carattere pubblico, in "Zona per attrezzature comuni cimiteriali" con fascia di rispetto di 200 mt.

Che a seguito di pubblicazione ai sensi di legge avvenuta dal 02.01.2002 al 12.01.2002, non sono pervenute osservazioni, come da apposita attestazione datata 12.3.2002 del Vice Segretario Generale del Comune di Rieti.

Che per la conclusione dell'iter procedurale finalizzato all'accordo di programma per la realizzazione delle opere in progetto, il Comune di Rieti con nota prot. 44191 del 19.09.2002 ha trasmesso gli atti progettuali e con successiva nota prot. 33687 del 16.6.2004 ha convocato la conferenza di servizi.

Che il Comune di Contigliano è interessato da una porzione della fascia di rispetto cimiteriale e con nota n° 38410 del 06 luglio 2004 ha espresso parere favorevole autorizzando i lavori per il territorio di competenza.

Che nel corso della Conferenza di servizi tenutasi il 08.7.2004 sono state richieste integrazioni documentali.

Che l'Amministrazione Comunale di Rieti ha ottemperato alle richieste di cui sopra.

Che sono stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di rito.

Che a seguito di trasmissione, con note prot. 39765 del 13.7.2004 e prot. 40019 del 15.7.2004 del Comune di Rieti, del verbale definitivo della conferenza, non sono pervenuti motivati dissensi.

Che con nota prot. 27474 del 20.5.2005 l'Amministrazione Comunale di Rieti ha consegnato alla Regione Lazio gli atti relativi a quanto sopra.

CONSIDERATO

Che l'intervento in parola non dà luogo ad espropriazioni per pubblica utilità, in quanto ricadente all'interno di area di proprietà comunale.

PRESO ATTO

Del verbale della Conferenza di servizi del 08.7.2004

Dei seguenti pareri:

- Regione Lazio - Dir.reg.le territorio ed urbanistica - Parere favorevole con condizioni reso con nota prot.99273/04 del 09.8.2004.
- Regione Lazio - Dir.reg.le Agricoltura Area Usi civici - Nulla osta reso in conferenza di servizi del 08.7.2004.
- Regione Lazio - Dir.reg.le Ambiente e protezione civile - Servizio Geologico Regionale - Parere favorevole con prescrizioni reso con nota D2/2 A/08/080225 fascicolo 3419 del 17.5.2004.
- Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio - Parere favorevole con condizioni reso con nota prot. 20918/A del 18.8.2004.
- Provincia di Rieti - Settore viabilità e Trasporti - Parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. 23817 del 07.07.2004
- Comune di Contigliano - Parere favorevole reso con nota prot. 4047 del 06.7.2004.
- AUSL Rieti - parere favorevole con prescrizioni reso con nota n. 426/2005 del 22.02.2005

Dell'allegato schema di Accordo di Programma;

VISTO

Il progetto costituito dai seguenti elaborati, parte approvati con DCC n. 79 del 28.12.2001 ed esaminati favorevolmente nel corso della conferenza di servizi del 08.7.2004:

- Progetto comprendente relazione tecnica, inserimento nel territorio e impatto ambientale, inquadramento urbanistico, vincoli sovracomunali
- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali
- Grafici
- Schema impianti tecnologici
- Relazione geologica e geotecnica
- Analisi Territoriale
- Studio Inserimento Paesistico
- Integrazione della tavola "GRAFICI".

**CONSIDERATO**

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma, con il quale si approverà il progetto in variante urbanistica e di conseguenza l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento muterà la propria destinazione urbanistica da Zona Agricola a Zona per attrezzature comuni cimiteriali.

VISTI

L'allegato schema di Accordo di Programma.
Il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

RITENUTO

Di aderire all'Accordo di Programma medesimo.

609 - 8 LUG. 2005

ly

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato Progetto esecutivo per l'ampliamento del cimitero sito in Rieti - frazione di Piè Di Moggio - in variante allo strumento urbanistico del Comune di Rieti.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupì

11 LUG. 2005



lr



REGIONE LAZIO



COMUNE DI RIETI

ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art.34 del Dlgs. n.267/2000 per la realizzazione del progetto per l'ampliamento del cimitero sito in Rieti - frazione di Piè Di Moggio - in variante allo strumento urbanistico del Comune di Rieti.

PREMESSO

Che il Comune di Rieti intende realizzare l'ampliamento del cimitero sito nella frazione di Piè Di Moggio.

Che i tecnici incaricati dal Comune di Rieti, Geom. Antonio Simeoni e Geom. Alberto Tozzi hanno redatto il progetto preliminare e definitivo dell'intervento in parola.

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.2001 è stato approvato il progetto preliminare relativo all'ampliamento del cimitero della frazione di Piè di Moggio, ai sensi della legge 03.01.1978 n°1.

Che è necessario mutare la destinazione urbanistica delle aree attualmente ricadenti in "Zona Agricola" e trasformarla nell'ambito delle zone per attrezzature urbane a carattere pubblico, in "Zona per attrezzature comuni cimiteriali" con fascia di rispetto di 200 mt.

Che a seguito di pubblicazione ai sensi di legge avvenuta dal 02.01.2002 al 12.01.2002, non sono pervenute osservazioni, come da apposita attestazione datata 12.3.2002 del Vice Segretario Generale del Comune di Rieti.

Che per la conclusione dell'iter procedurale finalizzato all'accordo di programma per la realizzazione delle opere in progetto, il Comune di Rieti con nota prot. 44191 del 19.09.2002 ha trasmesso gli atti progettuali e con successiva nota prot. 33687 del 16.6.2004 ha convocato la conferenza di servizi.

Che il Comune di Contigliano è interessato da una porzione della fascia di rispetto cimiteriale e con nota n° 38410 del 06 luglio 2004 ha espresso parere favorevole autorizzando i lavori per il territorio di competenza.

Che nel corso della Conferenza di servizi tenutasi il 08.7.2004 sono state richieste integrazioni documentali.

Che l'Amministrazione Comunale di Rieti ha ottemperato alle richieste di cui sopra.

Che sono stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di rito.

pl

Che a seguito di trasmissione, con note prot. 39765 del 13.7.2004 e prot. 40019 del 15.7.2004 del Comune di Rieti, del verbale definitivo della conferenza, non sono pervenuti motivati dissensi.

Che con nota prot. 27474 del 20.5.2005 l'Amministrazione Comunale di Rieti ha consegnato alla Regione Lazio gli atti relativi a quanto sopra.

CONSIDERATO

Che l'intervento in parola non dà luogo ad espropriazioni per pubblica utilità, in quanto ricadente all'interno di area di proprietà comunale.

PRESO ATTO

Del verbale della Conferenza di servizi del 08.7.2004

Dei seguenti pareri:

- Regione Lazio - Dir.reg.le territorio ed urbanistica - Parere favorevole con condizioni reso con nota prot.99273/04 del 09.8.2004.
- Regione Lazio - Dir.reg.le Agricoltura Area Usi civici - Nulla osta reso in conferenza di servizi del 08.7.2004.
- Regione Lazio - Dir.reg.le Ambiente e protezione civile - Servizio Geologico Regionale - Parere favorevole con prescrizioni reso con nota D2/2 A/08/080225 fascicolo 3419 del 17.5.2004.
- Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio - Parere favorevole con condizioni reso con nota prot. 20918/A del 18.8.2004.
- Provincia di Rieti - Settore viabilità e Trasporti - Parere favorevole con prescrizioni reso con nota prot. 23817 del 07.07.2004
- Comune di Contigliano - Parere favorevole reso con nota prot. 4047 del 06.7.2004.
- AUSL Rieti - parere favorevole con prescrizioni reso con nota n. 426/2005 del 22.02.2005

Che la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. _____ del _____ ha aderito ai contenuti dell'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.L.gs. 18.8.2000 n. 267 autorizzando il Presidente a sottoscrivere il medesimo.

Che pertanto, nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t. Pietro Marrazzo, il Comune di Rieti rappresentato dal Sindaco p.t. Giuseppe Emili, convengono quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.L.gs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, che fa parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

- Progetto comprendente relazione tecnica, inserimento nel territorio e impatto ambientale, inquadramento urbanistico, vincoli sovracomunali
- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali
- Grafici



- Schema impianti tecnologici
- Relazione geologica e geotecnica
- Analisi Territoriale
- Studio Inserimento Paesistico
- Integrazione della tavola "GRAFICI".



Articolo 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rieti limitatamente alle aree interessate dagli interventi da **Zona Agricola a Zona per attrezzature comuni cimiteriali con fascia di rispetto cimiteriale di 200 mt.**

Articolo 3

Detta realizzazione deve avvenire conformemente alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni dettate dagli Enti competenti

Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

"Sotto il profilo paesaggistico – ambientale, vista la documentazione integrativa trasmessa, si esprime parere favorevole a condizione che venga prestata la massima attenzione per la salvaguardia delle alberature adiacenti all'area d'intervento, ridurre al minimo indispensabile l'area di cantiere e trasportare presso discarica autorizzata i materiali di risulta in esubero".

Regione Lazio – Dipartimento del Territorio – Direzione Regionale Ambientale e Protezione Civile – Area 8 – Difesa del suolo

"...con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere geomorfologico e vegetazionale da inserire nell'apposita Delibera Comunale di Adozione e/o Approvazione e nelle Norme Tecniche Attuative:

1. Siano rispettate tutte le indicazioni scritte e cartografiche riportate nelle relazioni geologiche e negli elaborati a corredo dell'istanza, che non siano in contrasto con quanto indicato nelle prescrizioni che seguono;
2. Preliminarmente alla realizzazione dell'opera, si dovrà procedere all'esecuzione di sondaggi geognostici ubicati in maniera da ottenere una visione tridimensionale della situazione geologico-strutturale; tali indagini dovranno accertare in modo puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni, corredando i relativi progetti con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalla costruzione.
3. Siano rispettate le normative in materia di Polizia Mortuaria secondo il DPR 285/90 per quanto concerne la falda idrica, le condizioni geologiche e le zone di rispetto.
4. Le fondazioni dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su litotipi geologici che abbiano simili ed omogenee caratteristiche geomeccaniche in modo da limitare gli eventuali cedimenti differenziali ed avere comportamenti omogenei in situazione di evento sismico secondo quanto disposto dall'Ordinanza PCM 3274/03. Dovranno essere asportate completamente le coperture di terreno argillificato, alterato e di riporto;
5. Siano realizzate idonee opere di regimazione delle acque meteoriche al fine di evitare qualsiasi fenomeno di dissesto indotto, d'erosione accelerata/lineare e fenomeni di impaludamento nelle porzioni topograficamente depresse;

6. Il materiale di risulta non utilizzato per le sistemazioni dei lotti dovrà essere messo a dimora in discarica autorizzata. Si devono evitare gli accumuli di terreno lungo i versanti che sono facilmente erodibili e mobilizzabili per eventi esterni (agenti meteorici, eventi sismici etc).
7. La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico;
8. Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica come di seguito riportate:
 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche"
 - DGR Lazio 766 del 01/08/2003 "Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni"
 - D.M. LL.PP. 11/03/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
 - Circolare Min. LL.PP. del 24/09/88 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11/03/88;
 - Circolari dell'Assessorato LL.PP. della Regione Lazio n° 3317 del 29/10/80, n° 2950 del 11/09/82 e n° 769 del 23/11/82".

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per il Lazio.

"...vengano salvaguardate le alberature adiacenti all'area di intervento".

Provincia di Rieti – Settore V - Viabilità e Trasporti

" - la fossa settica sia a perfetta tenuta a svuotamento periodico onde evitare percolazioni che andrebbero a minare la stabilità della scarpata lungo la strada provinciale Rocopasto;

- il deflusso delle acque meteoriche superficiali provenienti dalle opere progettate venga convogliato in manufatti opportunamente dimensionati e non di proprietà di questa amministrazione".

Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti

" Venga rispettato quanto previsto dal DPR n° 285/90 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n° 24/93, in particolare:

- che venga riportata, nella tavola dello strumento urbanistico vigente e/o sua variante adottata, la fascia di rispetto cimiteriale di 200 mt. di inedificabilità, da misurarsi dal perimetro dell'impianto cimiteriale, così come previsto dall'art. 338 del T.U.LL.SS. e s.m.i.;
- che nell'esecuzione dei lavori del 2° stralcio vengano realizzati i servizi igienici a disposizione del pubblico, dei quali uno reso accessibile a persone disabili, nonché del personale addetto al cimitero (art. 60 D.P.R. n° 285/1990) e camera mortuaria (art. 64 D.P.R. n° 285/90) ed il relativo progetto esecutivo dovrà essere approvato dallo scrivente servizio;
- il cimitero dovrà essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna (art. 61 D.P.R. n° 285/1990);
- il terreno sul quale si intende eseguire l'ampliamento della struttura cimiteriale abbia le condizioni previste dall'art. 57 comma 5° e comma 7° e tali condizioni potranno essere rese artificialmente con ripèorto di terreni estranei.

Inoltre:

Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo 212 - Roma



- La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
- le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq;
- pareti dei loculi sia verticale che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas in modo da evitare l'eventuale fuori uscita di liquido;
- i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuori uscita di liquido;
- ingombro libero interno per tumulazione di feretri preferibilmente non inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m.2.25, altezza di m 0.70, larghezza di m 0.75".

Articolo 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

Articolo 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Rieti, o suo delegato, che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Articolo 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale di Rieti entro 30 giorni dalla sottoscrizione, pena la decadenza.

Roma.....

Per il Comune di Rieti
il Sindaco.....



Per la Regione Lazio
il Presidente.....

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.